


05 agosto 2020



A.T.C.  
AT1  
"NORD  
TANARO"

## **REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI**

Deliberazione n. 03 del 24 agosto 2020 punto 5

## **Art. 1 PRINCIPI E FINALITA'**

L'ATC AT1 "Nord Tanaro" riconosce l'ambiente e la fauna selvatica quale bene primario di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza e la tutela, e ne valorizza gli aspetti naturalistici, venatori e socio-culturali.

L'ATC AT1 "Nord Tanaro" ritiene di fondamentale importanza diffondere e sviluppare una corretta educazione ambientale e faunistico-venatoria basata su modelli di gestione razionale e sostenibile reprimendo con tutte le risorse ed i mezzi disponibili qualsiasi forma di considerazione o approccio o comportamento negativo e/o illecito da parte dei cacciatori soci nei confronti della specie capriolo.

Secondo quanto disposto dall'art 18 punto 2 della Legge 157/92 e s.m.i., della L.R. 5/2018 e dalla DGR 94-3804 del 27/4/2012 la caccia di selezione agli ungulati poligastrici può essere effettuata esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivi, basati su censimenti quali-quantitativi accertanti la densità e composizione delle popolazioni presenti sul territorio oggetto di prelievo venatorio.

Il presente disciplinare regola la caccia di selezione al capriolo in attuazione alla D.G.R. n.94-3804 del 27/4/2012 allegato B "Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati ruminanti selvatici nella Regione Piemonte", ed è finalizzato a garantire una popolazione sana e ben strutturata nel rapporto tra i sessi e le classi d'età ed una densità commisurata alle potenzialità ambientali attraverso forme di prelievo rigorosamente impostate su criteri tecnico-scientifici.

### **Art. 1 a ) PRINCIPI GENERALI**

La caccia di selezione è riservata esclusivamente a singoli cacciatori, ammessi all'Ambito di caccia AT1, che siano iscritti al registro di caccia di selezione dell'ATC stesso e che abbiano dichiarato di accettare il presente regolamento.

Il presente regolamento ha durata quinquennale, congiuntamente al Piano di Programmazione per la Gestione degli Ungulati (O.G.U.R.) 2020-2025, salvo modifiche derivanti da revisione delle Linee guida vigenti o esigenze inderogabili di gestione dell'attività venatoria di selezione dell'ATC AT1.

### **Art. 2 AMMISSIONE AL REGISTRO DI CACCIA DI SELEZIONE**

Per essere ammessi alla caccia di selezione al capriolo i cacciatori, oltre a possedere i normali requisiti di legge, dovranno essere iscritti al Registro di caccia di selezione dell'ATC AT1 come previsto al punto 2.1 del D.G.R. n.94-3804 del 27/4/2012 allegato B.

L'iscrizione a detto registro è subordinata al possesso di specifica abilitazione alla caccia di selezione o, per chi ne è sprovvisto, alla frequenza di un apposito corso di

abilitazione con superamento del relativo esame finale. I richiedenti dovranno altresì dichiarare di accettare e rispettare il presente regolamento in ogni sua parte.

Ogni anno l'ATC AT1 aggiorna il registro dei cacciatori di selezione sulla base dei risultati dei corsi organizzati e della partecipazione al prelievo di cacciatori altrove abilitati.

### **Art. 3. AUTORIZZAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE**

3.1 L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dall'ATC ed è costituita da:

- a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, le caratteristiche (specie e/o sesso e/o classe d'età) che deve possedere l'animale assegnato, il distretto/zona di caccia, il periodo e le giornate di caccia consentite;
- b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento.
- c) tagliandi di uscita

3.2. Preventivamente al ritiro dell'autorizzazione il cacciatore deve versare l'eventuale quota a saldo relativa al diritto di abbattimento del capo assegnatogli in base alle tariffe stabilite annualmente dal Comitato di gestione ed indicate nell'Allegato 1. In caso di rinuncia del capo assegnato, la quota di partecipazione versata dal cacciatore all'atto della domanda non gli verrà restituita. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro il giorno antecedente l'inizio della caccia della specie assegnata viene considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato.

3.3. La scheda autorizzativa e il contrassegno devono essere ritirati dal cacciatore presso gli uffici dell'ATC esibendo la ricevuta del versamento a conguaglio eventualmente dovuto per il prelievo del capo assegnato. In caso di smarrimento l'autorizzazione non verrà sostituita e i cacciatori perderanno il diritto al prelievo del capo loro assegnato.

3.4. La scheda autorizzativa e il contrassegno sono strettamente personali e qualora non si abbatta il capo, vanno riconsegnati all'ATC, entro la data annualmente comunicata nell'Allegato 1. La mancata riconsegna è sanzionata come previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 4 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PIANO**

4.1. La caccia di selezione è organizzata assegnando nominativamente ai cacciatori ammessi al prelievo selettivo un capo da prelevare.

Per la specie capriolo, i capi sono assegnati come da tabella sottostante:

CLASSE ASSEGNATA	CLASSE PREVISTA DAL PIANO	SESSO	ETÀ
a) maschio	Maschio adulto (cl. I-III)	M	≥ 1 anno
b) femmina o piccolo	Femmina adulta (cl. I-III)	F	≥ 1 anno
	Piccolo (cl. 0)	M o F	= 0 anni

Gli assegnatari della classe a) hanno la possibilità di prelevare qualsiasi maschio di età  $\geq 1$  anno con un incentivo (art. 5) per il prelievo della sottoclasse fusione (età = 1 anno).

Coloro ai quali è assegnata la classe b) hanno inizialmente la possibilità di prelevare indifferentemente una femmina adulta ( $\geq 1$  anno) o un piccolo (M o F di classe 0). Al raggiungimento dell'80% del piano di una delle due classi i capi rimanenti saranno assegnati nominativamente tramite sorteggio tra i restanti. Il raggiungimento del suddetto 80% sarà reso noto mediante avviso che conterrà l'elenco dei cacciatori che non hanno ancora effettuato il prelievo spettante con abbinato a ciascuno il capo da prelevare (piccolo o femmina). Tale avviso sarà affisso presso le cassette di cui all'art. 7. e pubblicato sul sito.

### **Art. 5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CAPI**

5.1. Le domande di partecipazione alla caccia di selezione sono accettate in base al piano di prelievo approvato dalla Regione.

5.2. In caso di disponibilità di capi inferiori alle richieste, l'assegnazione del capo avviene tenendo conto della priorità garantita all'abbattitore di un capo "sanitario" e dei punteggi meritocratici accumulati dai cacciatori. A parità di punteggio meritocratico si applica la turnazione (si privilegia il cacciatore al quale da più stagioni venatorie non viene assegnato il capo richiesto). In caso di ulteriore parità si procede all'assegnazione mediante sorteggio.

#### Capo "sanitario"

L'abbattimento nella stagione precedente di un capo "sanitario" comporta la priorità assoluta sulla scelta del capo nella stagione successiva; come capo "sanitario" si intende un animale che presenti le caratteristiche di cui all'art. 8.

#### Punteggi meritocratici

I punteggi di merito conseguibili dal cacciatore nell'ambito della caccia di selezione sono così ripartiti:

- a) possesso di attestato di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati acquisito tramite frequenza del corso e superamento del relativo esame finale , punti 5;
- b) partecipazione ad attività censuali di capriolo:
  - punti 3 per ogni censimento in battuta, portato a termine secondo le disposizioni dell'ATC, attestata dal personale preposto al controllo;
- c) effettivo prelievo dei capi assegnati nelle precedenti stagioni:
  - punti 3 per ogni capo "femmina o piccolo" assegnato e regolarmente abbattuto;
  - punti 2 per ogni yearling (1 anno di età) abbattuto;
  - punto 1 per ogni capo maschio assegnato e regolarmente abbattuto;

A parità di punteggio, per l'assegnazione dei capi, in analogia con i criteri emanati dalla Regione per le ammissioni dei cacciatori all'Ambito, si utilizzerà il seguente principio:

- 1) cacciatori residenti nel distretto/zona richiesto;
- 2) cacciatori con anzianità di almeno 3 anni nel distretto/zona;
- 3) cacciatori residenti nell'ATCAT1;
- 4) cacciatori residenti in Provincia di Asti;
- 5) cacciatori residenti fuori Provincia.

5.3. Sulla base dei criteri di cui sopra, l'ATC stilerà una graduatoria dei cacciatori utilizzata per l'assegnazione dei capi che avverrà entro la data stabilita ogni anno nell'Allegato 1.

5.4. In caso di disponibilità di capi eccedente le richieste e ai sensi della deroga al carnere approvata ogni anno dalla Regione, possono essere assegnati ulteriori capi ai cacciatori che ne abbiano fatto domanda presso l'A.T.C. dopo aver abbattuto il primo capo.

## **Art. 6. MODALITA' E MEZZI DI CACCIA**

6.1. Il prelievo selettivo in periodo estivo (agosto-settembre) può essere esercitato esclusivamente da appostamento temporaneo che dovrà essere raggiunto con la carabina scarica e chiusa nella custodia. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tale da poter completare l'abbattimento. In qualunque altro caso, il soffermarsi o il vagare con l'arma carica al di fuori dell'appostamento verrà considerato un'infrazione al presente Regolamento.

6.2. Il prelievo selettivo in periodo invernale (dicembre-gennaio) può essere esercitato anche in forma vagante.

6.3. Per l'attuazione del piano di prelievo la caccia può essere esercitata esclusivamente nel periodo assegnato e secondo all'Allegato 1.

6.4. Gli abbattimenti devono essere effettuati con fucili con canna ad anima rigata muniti di canocchiale e di calibro non inferiore a 6 mm per il capriolo. L'uso di eventuale carabina semiautomatica è consentito esclusivamente se la stessa è dotata di opportuno riduttore nel caricatore che permetta l'inserimento di solo due proiettili.

## **Art. 7. ADEMPIMENTI**

7.1. Il cacciatore deve indicare preventivamente la giornata di caccia oltre che sul tesserino regionale anche negli spazi posti sulla parte retrostante la scheda autorizzativa e deve provvedere, prima dell'uscita di caccia, ad imbucare nelle cassette predisposte l'apposito tagliando, debitamente compilato. L'elenco e l'ubicazione delle cassette è riportato nell'Allegato 1.

7.2. Dopo ogni sparo il cacciatore ha l'obbligo di verificare attentamente l'esito del tiro anche quando l'animale non appaia palesemente ferito. In caso di eventuale ferimento, il cacciatore, prima di ricercare scrupolosamente l'animale, deve segnalare il fatto all'ATC e contattare, se disponibile, un recuperatore con cane da traccia autorizzato. Qualora la ricerca dovesse essere infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento, purché abbia comunicato il fatto tempestivamente.

7.3. Subito dopo l'abbattimento, oltre a segnare il capo sul tesserino venatorio regionale, il cacciatore deve apporre al garretto dell'animale il contrassegno rimuovendo dallo stesso le tacche relative alla data di abbattimento e deve indicare luogo e ora di abbattimento sul retro della scheda autorizzativa. La corretta apposizione del contrassegno e marcatura dell'abbattimento attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza di esse il detentore di un capo è perseguibile a termini di legge.

7.4. Il giorno stesso dell'abbattimento o, previo avviso all'ATC, dell'avvenuto recupero il capo deve essere presentato, debitamente eviscerato, al Centro di controllo, riconsegnando la scheda autorizzativa compilata in ogni sua parte. Al Centro di controllo (l'indirizzo e l'orario sarà comunicato al momento del ritiro dell'autorizzazione) viene redatta, a cura del tecnico incaricato, la scheda di rilevamento dati che, sottoscritta dal cacciatore interessato e rilasciatagli in copia,

costituirà documento attestante la legalità del possesso dell'animale. Alla copia originale il tecnico incaricato allega la parte terminale del contrassegno e la scheda autorizzativa consegnatagli dal cacciatore.

### **Art. 8. CAPI SANITARI E NON CONFORMI**

8.1. La caccia dovrebbe essere prioritariamente indirizzata nei confronti di soggetti traumatizzati o feriti, in condizione patologica o defedati. E' considerato "tiro sanitario" l'abbattimento di un capo che presenti una delle seguenti caratteristiche:

- segni di malattia, con lesioni o malformazioni (escluse le ferite di giornata), denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo al Centro di controllo e di cui il tecnico addetto al controllo accerti l'esistenza e la rilevabilità a distanza;
- peso inferiore del 35% rispetto alla media stabilita sull'O.G.U.R. o definita dal Comitato di Gestione.
- maschio con palco ancora in velluto.

8.2. Nel caso di abbattimento "sanitario", ai cacciatori interessati viene riconosciuto il diritto di scelta di un ungulato del piano di prelievo dell'anno successivo (art. 5.2).

8.3. Invece, nel caso in cui la competente Autorità Sanitaria dovesse decretare, con le dovute motivazioni, la distruzione della carcassa del capo abbattuto si procederà immediatamente ad una nuova assegnazione per il cacciatore e la priorità di scelta non sarà più valida nella stagione successiva.

8.4 E' definito "non conforme" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e classe di età a quanto previsto dalla scheda autorizzativa di assegnazione nonché l'abbattimento di un capo appartenente ad una classe non assegnata al cacciatore dopo il raggiungimento dell'80% del piano di femmine e piccoli. L'abbattimento non conforme comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente e l'esclusione da ulteriori assegnazioni nella stagione in corso e l'inserimento in ultima posizione della graduatoria dell'anno successivo.

### **Art. 9. SANZIONI E NORME FINALI**

9.1. Ogni infrazione al presente regolamento è sanzionata in base alle disposizioni contenute nel Calendario venatorio regionale e nella Legge regionale n. 5/2018.

9.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della D.G.R. n.94-3804 del 27/4/2012 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.